

Codice A1012A

D.D. 16 marzo 2021, n. 142

Associazione "Amici di Palazzo Reale O.N.L.U.S." con sede in Torino. Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.



ATTO DD 142/A1012A/2021

DEL 16/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Associazione “Amici di Palazzo Reale O.N.L.U.S.” con sede in Torino. Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

- Il Presidente dell’Associazione “Amici di Palazzo reale O.N.L.U.S.”, con sede in Torino in Piazzetta Reale n. 1, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione;

- lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Visto l’atto rep. n. 178 del 17/07/2019, registrato a Torino il 23/07/2019 al n. 6827/1T, a rogito dell’Avv. Nicoletta Tessitore notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo con il quale l’Associazione ha modificato il proprio Statuto e visto il successivo atto rep. n. 420 del 22/10/2020, registrato a Torino il 30/10/2020 al n. 42724/1T, a rogito del medesimo notaio, con il quale l’Associazione, in accoglimento di nostre osservazioni, ha approvato il nuovo Statuto;

Preso atto che tra le modifiche introdotte si segnala la variazione della denominazione dell’Ente in “Amici di Palazzo Reale. ODV”;

Considerato che la denominazione dell’Associazione anzidetta sarà integrata con l’acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

Vista la determinazione n. DD 1685/A1419A/2020 del 18/12/2020 con la quale la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - ha preso atto dell’adeguamento al D. Lgs. n. 117/2017 dello Statuto dell’Associazione oggetto del presente provvedimento;

Vista l'iscrizione dell'Associazione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 509 in data 06/09/2004;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.Lgs. n. 117/2017;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione "Amici di Palazzo Reale ODV", con sede in Torino in Piazzetta Reale n. 1. Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto è determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro dando atto che con determinazione n.DD 1685/A1419A/2020 del 18/12/2020 la Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale - ha recepito l'adeguamento statutario dell'Associazione oggetto del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto

non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. statuto_da_allegare.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO

ARTICOLO 1

E' costituita con sede legale in Torino presso il Palazzo Reale, l'Associazione "Amici di Palazzo Reale ODV" senza fini di lucro ed avente struttura democratica.

ARTICOLO 2

L'Associazione opera nell'ambito della Regione Piemonte in conformità con la funzione di tutela predisposta dall'ordinamento ed ispirandosi ai principi della solidarietà umana ha per scopo:

- a) - di far conseguire ai propri associati ed ai terzi una approfondita conoscenza storica, artistica, architettonica del Palazzo Reale di Torino e delle altre residenze sabaude piemontesi;
- b) - di coadiuvare le competenti Soprintendenze (Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici, Soprintendenza Archeologica, Sovrintendenza Archivistica) nell'opera di tutela, restauro e divulgazione del Palazzo Reale di Torino e delle predette residenze e in particolare nell'azione di rendere progressivamente possibile l'apertura al pubblico di aree sempre più vaste di questi edifici.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- 1) - ottenere donazioni di opere d'arte per completare le collezioni già esistenti, per le quali opere il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, dovrà valutare l'appropriato valore per evitare inserimenti non degni del contesto storico;
- 2) - curare la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire - nel caso in cui i mezzi delle Soprintendenze non fossero sufficienti, sia alle pubblicazioni relative al materiale artistico del Palazzo Reale sia al pagamento dei restauri delle opere d'arte che si trovano nel Palazzo Reale ed in altre Residenze Sabaude, sia all'acquisto di opere d'arte ad integrazione delle collezioni sabaude; in merito alle pubblicazioni, ai restauri ed all'acquisto di opere d'arte il Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico, dovrà attentamente valutarne l'effettiva qualità nonché il valore critico, storico, artistico;
- 3) - organizzare conferenze, lezioni, visite guidate e simili aventi per oggetto le residenze sabaude e più in generale edifici storici, musei e collezioni pubbliche e private, italiani e stranieri;
- 4) - assicurare l'apertura al pubblico di aree del Palazzo Reale di Torino (e delle altre residenze sabaude) individuate dalle competenti Soprintendenze, fornendo, a mezzo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali e Ambientali, i servizi di vigilanza, custodia, lezioni, visite a tema e simili;
- 5) - collaborare con i predetti enti di tutela nell'organizzazione di mostre e manifestazioni similari nell'ambito delle residenze sabaude, fornendo i servizi di cui sopra;
- 6) - organizzare essa stessa le mostre e le manifestazioni di cui al punto precedente in accordo con le Soprintendenze citate;
- 7) - promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento del Palazzo Reale. Le attività predette sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali fornite dai propri aderenti.

Per la realizzazione dello scopo di cui all'articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone, ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e del-

Giuseppe Torino

Nicola Ercole Nola



le attività di interesse generale di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3

L'Associazione è costituita da Soci Benemeriti, Ordinari e Vitalizi.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche che abbiano acquisito speciali benemerenze verso il Palazzo Reale, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo.

Sono Soci Ordinari e Vitalizi tutte le persone fisiche che intendano contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'ammissione a Socio ordinario e vitalizio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

I Soci benemeriti sono dispensati dal pagamento delle quote sociali.

I Soci ordinari e vitalizi provvedono annualmente al pagamento delle quote associative, che saranno determinate per ciascuna categoria di associati dal Consiglio Direttivo.

Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo stesso, i Soci vitalizi potranno essere esonerati dal versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi membri nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, si pronuncia il Consiglio Direttivo.

La qualità di Socio si perde:

a - per recesso

b - per mancato versamento della quota associativa annua, trascorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio

c - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione

d - per persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal presente statuto e dai regolamenti interni.

L'esclusione dei Soci è deliberata dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti mossigli, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare.

In caso contrario la quota di associazione si intende rinnovata per l'anno successivo.

Il Socio receduto, escluso e gli eredi del socio deceduto non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 4

I Soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- a mantenere sempre un comportamento confacente agli scopi dell'Associazione;

- a versare la quota associativa annua.

I Soci in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, a partecipare all'Assemblea con diritto di voto e ad accedere alle cariche sociali.

ARTICOLO 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote dei Soci;

b) dai contributi pubblici e privati;

c) dai proventi di iniziative sociali;

d) da donazioni, liberalità e lasciti testamentari;

e) da rimborsi derivanti da convenzioni.

L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.

Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 14 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Segretario,
- f) il Tesoriere,
- g) il Comitato Scientifico,
- h) il Collegio dei Revisori dei Conti,
- i) Organo di Controllo, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017,
- l) Soggetto incaricato della revisione dei conti, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

E' inoltre prevista la nomina di cariche onorarie.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5 del D. Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

L'Assemblea generale è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa ed è ordinaria o straordinaria. Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo ne ravvisino l'opportunità.

Essa nomina i membri del Consiglio Direttivo, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca dei componenti degli organi sociali,
- b) sul bilancio dell'esercizio sociale;
- c) sull'esclusione dei Soci dall'associazione, proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) sugli eventuali regolamenti interni e relativi variazioni;
- e) sugli altri argomenti che siano posti all'ordine del giorno;
- f) sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali,
- g) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- h) sulla relazione del Consiglio Direttivo relativa all'andamento economico, culturale ed artistico dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.

Giuseppe Tagale

Nicola Corroto



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano adottate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Di ciascuna Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all'uopo nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri, scelti fra i propri associati, nominati dall'Assemblea variabile da sette a ventuno.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando un nuovo Consigliere che rimane in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio e che dovrà essere confermato alla prima assemblea utile.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Consiglio nomina altresì i membri del Comitato Scientifico.

Al Consiglio spetta di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- stabilire un anno per l'altro le quote associative annue;
- riconoscere la qualità di Socio benemerito;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei Soci per i casi previsti dal presente statuto;
- redigere eventuali regolamenti interni e loro variazioni;
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea;
- formulare il programma di attività annuale sottoporlo al Comitato Scientifico per l'esame e l'approvazione.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo ove ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

La convocazione deve essere effettuata mediante avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, mediante telegramma o telefax con preavviso di ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente ed assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore all'uopo nominato dal Consiglio.

ARTICOLO 9

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di convocare e presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei Soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza generale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudi-

zio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo ed, in caso di urgenza, assume i provvedimenti necessari, riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

ARTICOLO 10

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione organizzativa dell'Associazione.

ARTICOLO 11

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri ed ha il compito della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta della contabilità, nonché il potere di eseguire tutte le opportune ed occorrenti operazioni bancarie.

ARTICOLO 12

Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri (anche non Soci) compreso fra un minimo di cinque ed un massimo di venti, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi, di riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell'Arte, della Storia dell'Architettura, del Restauro, della Conservazione e della Tutela del Patrimonio Storico, Artistico. Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, esamina ed approva il programma annuale di attività formulato dal Consiglio Direttivo stesso, propone iniziative di studio e di ricerca, valuta la coerenza dell'attività con le finalità di cui all'art. 2.

ARTICOLO 13

I Revisori dei Conti, nominati dall'Assemblea in numero di tre per la durata di tre anni, controllano la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, ne rivedono la contabilità e ne riferiscono agli organi competenti.

ARTICOLO 14

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i, l'Assemblea nomina un organo di controllo anche monocratico.

Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

ARTICOLO 15

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica o un collegio, oppure una società di revisione.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, se in possesso delle qualifiche di legge, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fi-

no a 3 volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

ARTICOLO 16

La durata dell'Associazione è illimitata.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 17

L'associazione deve tenere, oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 del D. Lgs. n. 117/2017, i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati o gli aderenti hanno il diritto di esaminare i suddetti libri sociali, secondo le modalità che saranno stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 18

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, nonché del Decreto Legge n. 433 del 14 novembre 1992, convertito con modificazioni nella Legge 14 gennaio 1993 n. 4.

Torino, 22 ottobre 2023

Giuseppe Tagliola

NR

Nicola ~~Tagliola~~ ~~Tagliola~~



Copia conforme all'originale firmata a norma di legge; impiega fogli n. 19
ad uso amministrativo.
Torino, 02 novembre 2020